

COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

94.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE RAFFAELE MASTRANTUONO

INDI

DEL PRESIDENTE GIUSEPPE GARGANI

INDICE

PAG.	PAG.
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Senatori Filetti ed altri; Filetti ed altri; Mancis ed altri; Mancino ed altri; Onorato e Arfè; Provvedimenti urgenti per il processo civile (<i>Approvati, in un testo unificato, dal Senato</i>) (4638);	Alagna ed altri: Modifica del primo comma dell'articolo 1284 del codice civile concernente il saggio degli interessi legali (872);
Fiandrotti ed altri: Modifica del primo comma dell'articolo 1284 del codice civile concernente il saggio degli interessi legali (69);	Ferrari Marte ed altri: Modifica del primo comma dell'articolo 1284 del codice civile concernente il saggio degli interessi legali (981);
Pazzaglia ed altri: Modifiche al codice di procedura civile per la semplificazione ed accelerazione del processo civile (142);	Trantino: Modificazione ed integrazione dell'articolo 1284 del codice civile concernente il saggio degli interessi legali e convenzionali (1331);
Casini Carlo: Modifiche al codice di procedura civile (845);	Violante ed altri: Modifiche al codice di procedura civile (1418);
	Pazzaglia ed altri: Abrogazione del quarto comma dell'articolo 398 del codice di procedura civile in merito alla sospensione del processo di Cassazione nel caso d'istanza di revocazione (1746);

X LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1990

	PAG.		PAG.
Casini Carlo: Modifiche al codice di procedura civile per lo snellimento dei processi (3576);		Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Vairo: Modifica del saggio degli interessi legali (4542)	3	Dirigenza delle procure della Repubblica presso le preture circondariali (4441) . .	17
Gargani Giuseppe, <i>Presidente</i>	9, 10	Gargani Giuseppe, <i>Presidente</i>	17, 18, 20
Mastrantuono Raffaele, <i>Presidente, Relatore</i> (PSI)	3, 9	Coco Giovanni Silvestro, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	19
Alagna Egidio (PSI)	8	Mastrantuono Raffaele (PSI)	20
Bargone Antonio (PCI)	4	Vairo Gaetano (DC), <i>Relatore</i>	17, 19
Coco Giovanni Silvestro, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	10	Votazione nominale:	
Maceratini Giulio (MSI-DN)	6	Gargani Giuseppe, <i>Presidente</i>	20
Vairo Gaetano (DC)	7	Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Votazione nominale:		Modifica alle disposizioni relative alla Commissione centrale per la formazione del ruolo dei revisori ufficiali dei conti (3971).	20
Gargani Giuseppe, <i>Presidente</i>	10	Gargani Giuseppe, <i>Presidente</i>	20, 23
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):		Coco Giovanni Silvestro, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	22
Senatore Filetti: Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari (<i>Già approvati, in un testo unificato, dal Senato</i>) (3641)	10	Gorgoni Gaetano (PRI), <i>Relatore</i>	20, 22, 23
Gargani Giuseppe, <i>Presidente</i>	10, 11 12, 13, 15, 17	Sinatra Alberto (PCI)	22
Coco Giovanni Silvestro, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	11, 12 13, 15, 17	Votazione nominale:	
		Gargani Giuseppe, <i>Presidente</i>	23

La seduta comincia alle 16,15.

VINCENZO CICONTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge: senatori Filetti ed altri; Filetti ed altri; Macis ed altri; Mancino ed altri; Onorato e Arfè: **Provvedimenti urgenti per il processo civile (Approvati, in un testo unificato, dal Senato) (4638)**; e delle proposte di legge Fiandrotti ed altri: **Modifica del primo comma dell'articolo 1284 del codice civile concernente il saggio degli interessi legali (69)** Pazzaglia ed altri: **Modifiche al codice di procedura civile per la semplificazione ed accelerazione del processo civile (142)**; Casini Carlo: **Modifiche al codice di procedura civile (848)**; Alagna ed altri: **Modifica del primo comma dell'articolo 1284 del codice civile concernente il saggio degli interessi legali (872)**; Ferrari Marte ed altri: **Modifica del primo comma dell'articolo 1284 del codice civile concernente il saggio degli interessi legali (981)**; Trantino: **Modificazione ed integrazione dell'articolo 1284 del codice civile concernente il saggio degli interessi legali e convenzionali (1331)**; Violante ed altri: **Modifiche al codice di procedura civile (1418)**; Pazzaglia ed altri: **Abrogazione del quarto comma dell'articolo 398 del codice di procedura civile in merito alla sospensione del processo di Cassazione nel caso d'istanza di revocazione (1746)**; Bargone ed altri: **Modifica degli articoli 824, 528, 526, 527, 528, 530 del codice**

di procedura civile in materia di processo di esecuzione (3303); Casini Carlo: **Modifiche al codice di procedura civile per lo snellimento dei processi (3576)**; Vairo: **Modifica del saggio degli interessi legali (4542)**.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno e delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Filetti ed altri; Filetti ed altri; Macis ed altri; Mancino ed altri; Onorato e Arfè: « **Provvedimenti urgenti per il processo civile** », già approvati, in un testo unificato, dal Senato nella seduta del 28 febbraio 1990; delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri: « **Modifica del primo comma dell'articolo 1284 del codice civile concernente il saggio degli interessi legali** »; Pazzaglia ed altri « **Modifiche al codice di procedura civile per la semplificazione ed accelerazione del processo civile** »; Casini Carlo: **Modifiche al codice di procedura civile**; Alagna ed altri: « **Modifica del primo comma dell'articolo 1284 del codice civile concernente il saggio degli interessi legali** »; Ferrari Marte ed altri: « **Modifica del primo comma dell'articolo 1284 del codice civile concernente il saggio degli interessi legali** »; Trantino: « **modifica-zione ed integrazione dell'articolo 1284 del codice civile concernente il saggio degli interessi legali e convenzionali** »; Violante ed altri: « **Modifiche al codice di procedura civile** »; Pazzaglia ed altri: « **Abrogazione del quarto comma dell'articolo 398 del codice di procedura civile in merito alla sospensione del processo di Cassazione nel caso d'istanza di revocazione** »; Bargone ed altri: « **Modifica degli articoli 524, 525, 526, 527, 528 e 530 del codice di procedura civile in materia di processo di esecu-**

zione »; Casini Carlo: « Modifiche al codice di procedura civile per lo snellimento dei processi »; Vario: « Modifica del saggio degli interessi legali ».

Ricordo che, nella seduta del 27 settembre scorso, la Commissione ha completato la discussione, approvando gli articoli del disegno di legge n. 4638, assunto come testo base.

Prima di passare alle dichiarazioni di voto finali, propongo, ai sensi del comma I dell'articolo 90 del regolamento, le seguenti modificazioni al testo degli articoli approvati, conseguenti a correzioni formali del testo medesimo:

all'articolo 4, secondo capoverso, sostituire le parole: L' incompetenza per territorio fuori dei casi previsti dall' articolo 28 deve essere eccepita con le seguenti: L' incompetenza per territorio, fuori dei casi previsti dall' articolo 28, è eccepita;

all'articolo 5-bis, capoverso, sostituire le parole: non decide sul merito della causa con le seguenti: non decide il merito della causa;

all'articolo 15, primo capoverso, sostituire le parole-1: Il giudice istruttore con le seguenti: Nella prima udienza di trattazione il giudice istruttore;

all'articolo 26, terzo capoverso, sostituire le parole: ove concorda con le seguenti: se concede;

all'articolo 48, terzo capoverso, sostituire le parole: per cause ad essa non imputabili con le seguenti: per causa ad essa non imputabile;

all'articolo 70, al testo dell' articolo 669-novies, al terzo comma, sostituire le parole: perde altresì ogni sua efficacia con le seguenti: perde altresì efficacia;

all'articolo 70, al testo dell' articolo 669-novies, all' ultimo comma, sostituire le parole: previsti nel primo comma con le seguenti: previsti nel primo e nel terzo comma;

all'articolo 85, comma 4, sostituire le parole: Nell' ipotesi in cui almeno una delle parti sia comparsa ovvero sia stata pre-

sentata l' stanza con le seguenti: Se almeno una delle parti è comparsa ovvero se è stata presentata l' istanza.

Pongo in votazione le correzioni formali di cui ho testé dato lettura.

(Sono approvate).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

ANTONIO BARGONE. Annuncio il voto favorevole del gruppo comunista per le ragioni già esposte in sede di discussione sulle linee generali, alle quali mi richiamerò brevemente.

Ricordo, in primo luogo, che si tratta di un progetto di legge di riforma organico e incisivo, che non costituisce, perciò, una « miniriforma » come qualcuno ha voluto sottolineare. L' urgenza del provvedimento è emersa fin dalla passata legislatura, data la situazione di profondissima crisi della giustizia civile in Italia. In questo senso, si è pronunciato più volte il ministro guardasigilli, onorevole Vassalli. Si afferma, addirittura, che non esiste più una risposta nell' ambito della giustizia civile e che quindi l' esigenza di riforma è fortemente avvertita. Ebbene, il provvedimento in discussione va in questa direzione, pertanto auspico che possa essere rapidamente approvato.

Certamente, esso non risponde a tutte le esigenze che la crisi postula; per esempio, si pensi ai problemi della disciplina dei procedimenti in materia di famiglia (separazioni, divorzi), che attendono una sistemazione organica da molto tempo. Il Governo si era esplicitamente impegnato in questa direzione, ma non vi è stato ancora un riscontro in questo senso nell' attività legislativa parlamentare. Pertanto, il gruppo comunista prende atto dell' impegno assunto dal Governo nel corso di questo iter parlamentare circa la rapida presentazione di una disciplina organica del diritto di famiglia che attualmente è del tutto insufficiente, disorganico, inadeguato a rispondere alle domande della società.

Inoltre, la proposta di legge di cui abbiamo chiesto il disabbinamento e gli

emendamenti in materia di esecuzione forzata costituivano un tentativo di fornire una risposta alle lacune esistenti relativamente a questo settore, considerate le gravi patologie esistenti nel territorio e la cosiddetta « giustizia alternativa » che, riguardo all'esecuzione forzata, si va estendendo sempre di più, ponendo gravi problemi sul versante della lotta alla criminalità. Perciò, occorre che tale disciplina sia affrontata al più presto. Nel momento in cui si parla tanto di lotta alla criminalità organizzata, è necessario cogliere la complessità di questa questione, perché gli interventi devono essere di ampia portata, non limitandosi soltanto al rafforzamento delle forze dell'ordine e della magistratura, ma avendo una visione più complessiva ed efficace delle misure necessarie.

Le modifiche introdotte dalla Camera presentano qualche vantaggio rispetto al testo approvato dal Senato. Sottolineo la positività della maggiore armonizzazione, attraverso l'estensione dei principali termini, delle esigenze di snellimento del procedimento con quelle postulate dalla tutela del diritto di difesa. Si è risposto, così, alle esigenze avanzate da più parti, e soprattutto dalle organizzazioni forensi, e ciò mi pare motivo di soddisfazione. Di particolare rilievo mi pare, inoltre, la modifica della norma riguardante il procedimento in cassazione: è stata soppressa la possibilità, per la Corte di cassazione di giudicare in camera di consiglio sulla manifesta infondatezza dei ricorsi. Ciò evita il rischio di attuare una sorta di « preselezione » dei ricorsi sulla base di una giurisprudenza cristallizzata, cui si impedisce, in qualche modo, di evolversi. In camera di consiglio, in un momento cioè nel quale manca la partecipazione delle parti, sarebbe risultato particolarmente grave l'introduzione del principio della manifesta infondatezza. Forse, la disposizione in materia presentava qualche elemento di incostituzionalità.

Il provvedimento si segnala positivamente, inoltre, per l'introduzione del principio del giudice monocratico, anche se è necessario procedere oltre in questa direzione. Sotto questo profilo ritengo che, se

davvero si intende affrontare il problema con maggiore incisività, la scelta debba essere ancor più radicale. Credo, comunque, che l'introduzione di questa innovazione, nonostante si tratti soltanto di un primo passo, possa stimolare il dibattito in materia e possa consentire di superare le resistenze registratesi negli anni scorsi, nella prospettiva di approdare ad una disciplina più organica.

Quanto alle modifiche relative alla norma transitoria, sono state introdotte norme meno vessatorie per le parti e per i difensori e maggiormente rispondenti a criteri di buon senso; tali disposizioni, pertanto, pur essendo ispirate dall'esigenza di liberarsi di un consistente volume di « pratiche » (cioè dal cosiddetto spirito deflattivo), non impediscono tuttavia che il difensore e la parte possano, in qualche modo, tutelarsi adeguatamente.

In conclusione, tuttavia, vorrei chiarire che il voto favorevole del gruppo comunista non nasconde una serie di preoccupazioni. Infatti, la riforma del processo civile, per l'importanza e la delicatezza che riveste, nonché per la sua vastità (abbiamo avuto modo, infatti, di constatare che non si tratta di una miniriforma), comporta necessariamente l'attuazione di interventi strutturali che coinvolgano mezzi e risorse. Ritengo che nessuno di noi intenda ripetere l'esperienza vissuta con l'introduzione del nuovo codice di procedura penale, che ha costretto immediatamente a fare i conti con una situazione strutturale assolutamente deficitaria, aggravando una serie di contraddizioni e lacerazioni, peraltro già presenti nel settore della giustizia. Si pone, dunque, la necessità di un impegno del Governo (in questo senso il banco di prova sarà rappresentato dalla discussione sulla legge finanziaria) affinché la riforma del processo civile, peraltro in vigore dal 1° gennaio del 1992, possa calarsi, sotto il profilo delle risorse, dei mezzi e delle strutture, in una realtà più idonea ed adeguata rispetto alle esigenze ed agli obiettivi auspicati.

Ribadisco che il voto favorevole che sarà espresso dal gruppo comunista non esclude una serie di preoccupazioni. Vi è la

necessità, infatti, di sottoporre la nuova normativa ad una verifica puntuale, per fare in modo che le riforme di grande rilievo che stanno intervenendo nel settore della giustizia possano inquadrarsi in un disegno organico e strategico che consenta di superare l'attuale situazione di crisi profonda. Ovviamente, per realizzare tale obiettivo sarà necessario assumere impegni coerenti che andranno misurati subito, a partire dall'imminente discussione sul disegno di legge finanziaria.

GIULIO MACERATINI. Signor presidente, sarò molto breve anche perché sulla materia in esame abbiamo avuto modo di discutere in numerose circostanze ed io ritengo che la ripetizione non sempre giovi. Il provvedimento in esame, a nostro avviso, segue nella sostanza la filosofia del processo « a preclusioni », cioè del procedimento nel cui articolarsi sono individuabili cadenze che comportano una serie di termini e di adempimenti, non osservando i quali la stessa attività istruttoria si blocca; ciò comporta, per la parte che intende far valere i suoi diritti, la necessità di essere la più scrupolosa « custode » dei termini e degli adempimenti previsti.

Si tratta di aspetti che appartengono alla storia della complicata vicenda della procedura civile nel nostro paese. Sappiamo cosa abbiano significato il codice del 1942 e la novella del 1950; conosciamo, soprattutto, gli effetti prodotti dalla riforma che introdusse il processo del lavoro. Anche in questo caso si intese fissare, attraverso il sistema delle preclusioni, una serie di criteri snelli ed agili per lo svolgimento del processo civile, anche se le annose deficienze strutturali hanno fatto fallire, in termini di speditezza e snellezza, tale iniziativa, nonostante il tipo di processo, nella sua impostazione originaria, che aveva e mantiene una sua validità.

Qual è, dunque, il vero problema che caratterizza il processo civile, alla luce delle modifiche apportate? Cos'è che spaventa tanto gli operatori della giustizia?

Ho avuto modo di leggere — così come del resto ritengo sia capitato a molti colleghi — il documento elaborato dagli avvocati del Triveneto. Si tratta di un

documento ampio ed articolato, contenuto in 24 cartelle dattiloscritte, nel quale sono espresse posizioni che in parte condividiamo ed in parte no, ma che, tuttavia, danno la netta sensazione delle preoccupazioni avvertite dagli operatori della giustizia. Le perplessità riguardano non l'opportunità di introdurre la riforma quanto, piuttosto, il fatto che essa possa intervenire su un corpo malato, per cui risulterebbe difficilmente attuabile e non idonea a produrre benefiche conseguenze.

Si tratta di una preoccupazione che condivido e che mi porta a comprendere fino in fondo la posizione di assenso preoccupato espressa dai colleghi del gruppo comunista. Tuttavia, si tratta di un atteggiamento che non soddisfa certamente il nostro dovere di legislatori, dal momento che ritengo non sia possibile manifestare una posizione favorevole alla luce di una situazione tale per cui, se non si provvederà in misura incisiva e radicale, è facile presumere che, con una probabilità del 90 per cento, anche questa riforma rischierà la paralisi od il fallimento.

Del resto, onorevoli colleghi, stiamo verificando in questi giorni l'esperienza traumatica connessa all'attuazione del nuovo codice di procedura penale, votato a stragrande maggioranza dai due rami del Parlamento con l'adesione di tutti i gruppi. Si tratta di un fallimento che riteniamo non riguardi la normativa in sé considerata, quanto, piuttosto, la struttura in cui questa è stata calata. Sotto questo profilo, incontro numerose difficoltà, nel corso dei dibattiti che si svolgono al di fuori del Parlamento, a proporre tale discorso, dal momento che avremmo dovuto tener conto preventivamente della situazione strutturale.

Sono stato lieto che il ministro Vassalli, nel corso della precedente seduta, abbia condiviso la posizione espressa dal sottoscritto e da altri colleghi, volta a differire nel tempo l'entrata in vigore delle norme di modifica del codice di procedura civile. Ciò nonostante, avverto il timore che anche il differimento al 1° gennaio 1992 rappresenti un termine insufficiente, perché la macchina della giustizia va valutata

nel suo complesso. Sappiamo (e credo che sia anche giusto) che nei prossimi mesi e forse nei prossimi anni coloro che si occupano con responsabilità decisionale della macchina giudiziaria dovranno preoccuparsi del versante penale, poiché la criminalità costituisce la prima emergenza alla quale destinare i mezzi e le risorse. Ma se questo accadrà, a rimettervi sarà il processo civile: i magistrati sono pochi e, anche se un domani saranno in numero leggermente superiore, risulteranno sempre insufficienti nel versante penale, e a maggior ragione in quello civile. Avvocati di Napoli, di Palermo, di Milano — chi vi parla è di Roma — sanno cosa sta accadendo nelle sezioni civili dei tribunali.

Inoltre, non ci creiamo illusioni sull'istituzione del giudice monocratico, perché questa figura non può assolutamente essere un moltiplicatore del lavoro giudiziario: al massimo, a voler essere ottimisti, potrà rilevarsi uno strumento di semplificazione del carico dell'ufficio; sarà possibile evitare l'udienza collegiale, da qualcuno considerata a torto responsabile di determinate situazioni. In sua assenza, infatti, invece di trascorrere due anni tra la precisazione delle conclusioni e l'udienza collegiale, come accade oggi, trascorrerebbe un periodo analogo tra il momento nel quale il giudice monocratico invita le parti a precisare le conclusioni e quello in cui emette la sentenza. Tra due persone che viaggiano su un treno diretto a Milano, non arriva prima quella collocata nel vagone di testa: il numero delle cause va diviso per quello dei giudici istruttori. L'udienza collegiale costituisce un momento di snodo, pertanto trascurabile da questo punto di vista: pensare che la nuova previsione eliminerà il problema è un'illusione. È necessario, in realtà, che il numero di giudici sia sufficiente rispetto al carico di lavoro.

Pertanto, colleghi, non sono queste le riforme che possono cambiare la situazione. Se le strutture e il personale non funzioneranno, saremo accusati di avere anche cambiato il codice senza aver mutato la situazione, perché un giudice incaricato di seguire 2 mila processi più di

tante sentenze al giorno non potrà emettere. Non so se nei 14 mesi di tempo che intercorreranno prima dell'entrata in vigore del nuovo codice il dramma che ci troviamo di fronte potrà cambiare aspetto.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIUSEPPE GARGANI

GIULIO MACERATINI. So che i colleghi del gruppo del MSI-destra nazionale del Senato hanno votato a favore del provvedimento: ciò indica che non vi è alcuna pregiudiziale rispetto alle innovazioni in questione, anche perché vi sono norme da condividere. Mi riferisco, per esempio, all'adeguamento del saggio degli interessi, anche se potevamo essere più chiari circa la svalutazione monetaria e gli interessi moratori; comunque vi sono norme che il nostro gruppo condivide. Però, personalmente e come rappresentante del MSI-destra nazionale in questa sede, conoscendo lo stato complessivo della giustizia italiana e il suo funzionamento, e la priorità che deve assolutamente essere data per ragioni ovvie al versante penale, non mi sento di esprimere voto favorevole e pertanto mi asterrò dalla votazione. L'astensione, infatti, mi sembra l'unico atteggiamento che possiamo in questo momento esprimere per convalidare una nostra preoccupazione fondatissima, e cioè che anche questa riforma possa naufragare, poiché le misure che dovrebbero darle supporto non sono né saranno, temo, sufficienti.

GAETANO VAIRO. Annuncio il voto favorevole del gruppo democratico cristiano ed anche il nostro compiacimento per l'ottimo lavoro effettuato. Dico ciò senza eccessivi trionfalismi, come in ogni riforma, ma anche senza eccessivo scetticismo. Le preoccupazioni fondate già espresse dagli onorevoli Bargone e Maceratini si trasformano, a mio avviso, necessariamente, in un messaggio di prudenza: come ogni legislatore sa, anche questa come le altre riforme non risolverà i problemi della giustizia, però costituisce una fase saliente,

un momento importante dell'impegno del Parlamento — nel quale il mio gruppo si ritrova — per cercare di attutire al massimo i guasti che la giustizia avverte in questa fase della vita sociale.

Voglio ribadire un concetto già bene espresso dall'onorevole Bargone: non si tratta, in sostanza, come pure è stato più di una volta sottolineato, di una « miniriforma », bensì di una vera e propria riforma. Un aspetto veramente positivo è che, una volta tanto, i motivi di urgenza che pure hanno caratterizzato questo lavoro non sono andati a discapito della qualità del contenuto. Le ragioni difensive sostenute coralmemente dagli organismi rappresentativi della categoria degli avvocati e degli altri operatori della giustizia sono state, nei limiti del possibile, tenute presenti. Questo sforzo legislativo nella lotta alle carenze della giustizia va inserito nel grosso tentativo di credere che la lotta alla criminalità organizzata la si conduce, più che con le sovrastrutture di carattere straordinario, con le strutture di carattere ordinario.

Lo snellimento delle procedure, l'armonizzazione dei termini, senza ledere le esigenze difensive, l'istituzione del giudice monocratico come primo passo dello snellimento della giustizia costituiscono certamente punti di riferimento positivi.

Occorrerà fare i conti, alla fine, come accade anche per quanto riguarda la riforma del codice di procedura penale, non soltanto con il senso di responsabilità e di impegno del Governo, che esplicitamente richiamiamo a compiere il massimo sforzo possibile per fare in modo, nella prossima legge finanziaria, che la carenza di strutture non vada a soffocare quanto di positivo vi è in questa riforma, ma anche con gli operatori della giustizia. Occorre, cioè, una cultura riformatrice non soltanto nella mentalità del Parlamento ma anche e soprattutto negli operatori della giustizia.

In questo senso, tenendo conto degli elementi di difficoltà e di un doveroso giudizio di prudenza, con questo di limitazione ma anche di soddisfazione per l'opera compiuta, il gruppo democratico cristiano esprimerà voto favorevole.

EGIDIO ALAGNA. Signor presidente, onorevoli colleghi, il gruppo socialista voterà a favore del provvedimento in esame, con il quale viene introdotta nel nostro ordinamento una delle riforme più qualificanti portate avanti dal Parlamento nel settore civilistico. Il voto favorevole del gruppo socialista sarà espresso con convinzione, anche se ciò non esclude, non dico delle perplessità, ma almeno una serie di preoccupazioni derivanti dall'aver constatato come nel corso della X legislatura, pur avendo introdotto nel nostro ordinamento riforme di ordine generale e strutturale (come quella relativa al codice di procedura penale), purtroppo la mancanza di strutture e di mezzi adeguati abbia fatto registrare ritardi ed inefficienze.

Sotto questo profilo, l'aver previsto l'entrata in vigore del provvedimento in esame a far data dal 1° gennaio 1992 (si tratta, a mio avviso, di una razionale ed opportuna previsione temporale), dovrebbe evitare una situazione caratterizzata dalla carenza di strutture e di mezzi necessari per avviare concretamente ed efficacemente la riforma.

Quanto al merito del provvedimento, mi sembra che dall'argomentata relazione e dalla stessa discussione generale, ampia ed articolata, sia emersa con chiarezza l'individuazione degli aspetti più rilevanti della riforma. Si tratta di una serie di innovazioni certamente non meno importanti di quelle introdotte in riferimento al codice di procedura penale, dal momento che abbiamo constatato come in ampi strati sociali del paese, soprattutto nelle regioni meridionali, alla mancanza ed alla lentezza della procedura civile (che, di fatto, ha determinato una situazione di non decisione della giurisdizione), abbia supplito una giustizia « alternativa », rispetto alla quale, peraltro, si sono registrate diverse forme di esplicazione. Anche in questo caso, infatti, il paese si è diviso in due e, mentre nell'Italia ricca e progredita si è affermato l'arbitrato (che per certi versi ha messo in forse la giustizia dello Stato, anche se ha posto il cittadino di fronte ad un giudizio quantomeno legittimo), nelle zone meridionali della nostra

Repubblica si è imposta invece la giustizia alternativa dell'«onorata società», cioè una giustizia non legittima, fondata sulla violenza e sulla violazione della legge.

Sotto questo profilo, ritengo che la riforma più efficace nel campo della giustizia sia quella relativa ai tempi, non solo nel settore civile, ma anche in quello amministrativo e penale. Infatti, si pone l'esigenza di prevedere tempi brevi nell'esplicazione delle procedure, dal momento che tale presupposto garantisce una maggiore giustizia. Riteniamo che, dal momento che il Parlamento (intendo riferirmi sia alla maggioranza sia all'opposizione) si è dimostrato molto sensibile nel sollecitare il Governo, ed in considerazione del fatto che la maggioranza, in particolare, alla luce degli eventi negativi susseguitisi in questi giorni, ha operato una notevole pressione nei confronti dell'esecutivo, il problema delle strutture debba essere affrontato introducendo un'effettiva perequazione nelle spese previste dal bilancio dello Stato. Abbiamo sempre dichiarato che un bilancio della giustizia fondato su cifre che continuino a risultare inferiori all'1 per cento non potrà mai consentire né una giustizia giusta in tutti i campi né la possibilità di sopportare gli oneri legittimi delle riforme finalmente portate avanti nel corso di questa legislatura.

Per le ragioni espresse, il gruppo socialista esprimerà un voto favorevole e convinto, auspicando che alle riforme introdotte seguano concreti cambiamenti delle strutture e consistenti incrementi dei capitoli di spesa contenuti nel bilancio della giustizia.

PRESIDENTE. Mi associo al comune auspicio di un efficace funzionamento della riforma, rammaricandomi per non aver avuto, purtroppo, la possibilità di contribuire alla discussione.

RAFFAELE MASTRANTUONO, Relatore. In qualità di relatore, desidero ringraziare l'onorevole Rognoni, per aver contribuito, quando era presidente della Commissione, al rapido iter della discussione, nonché il Comitato ristretto ed i gruppi parlamen-

tari, che hanno consentito di pervenire rapidamente all'approvazione di un provvedimento importante. Personalmente, non sono incline a trionfalismi o a posizioni di scetticismo; tuttavia, credo che in questo momento vada segnalata l'importanza della legge che, pur potendo essere considerata una «miniriforma» (ove si valutino gli aspetti limitati presi in considerazione), presenta tuttavia un contenuto tale da indurre a ritenere che possa produrre effetti positivi nell'accelerazione del processo civile. Del resto, era questo l'obiettivo che si intendeva perseguire e che è stato sempre tenuto in considerazione, evitando di modificare sostanzialmente l'impianto originario del testo pervenuto dal Senato; si è tentato, infatti, di coniugare i due elementi del sistema delle decadenze e delle preclusioni con quello rappresentato dall'esigenza di garantire un'adeguata difesa delle parti nel processo civile.

Indubbiamente, talune perplessità ed esigenze auspiccate nel corso del dibattito vanno condivise. A mio avviso, si tratta di operare non soltanto sul versante delle strutture; ritengo, infatti, che, se davvero si auspica che la riforma sortisca effetti positivi, sia necessaria la rapida approvazione del provvedimento che istituisce la figura del giudice di pace. Infatti, o riusciremo a pervenire alla previsione nel nostro ordinamento di una magistratura onoraria, che liberi quella togata da una serie di affari civili e penali minori, oppure l'eccesso di litigiosità che caratterizza il sistema italiano finirà con l'affossare qualsiasi sistema processuale.

Sotto questo profilo, va indubbiamente rilevato che il problema di natura finanziaria è prioritario; occorre, comunque, esprimere uno sforzo che veda il Parlamento impegnato con solerzia nell'approvazione del provvedimento concernente l'istituzione del giudice di pace, attualmente all'esame del Senato.

Quanto al merito della riforma, ritengo che le novità introdotte siano idonee ad eliminare gli effetti negativi della novella del 1950, dal momento che si introduce il principio della concentrazione del processo, che già rappresentava uno degli

aspetti fondamentali del codice del 1942, e si istituisce il giudice monocratico in tribunale (anche se si tratta di un istituto non certamente nuovo; infatti, la stessa commissione presieduta dal Liebman nel 1981, se non vado errato, aveva proposto l'istituzione di questo organismo). Inoltre, va sottolineata una serie di novità sostanziali che, credo, incideranno profondamente sull'evoluzione dell'ordinamento processuale civile del nostro paese.

In conclusione, ringrazio i gruppi parlamentari ed l'onorevole Rognoni, nonché il presidente Gargani, per aver agevolato la rapida approvazione del provvedimento.

GIOVANNI SILVESTRO COCO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Desidero sottolineare che la Commissione ha lavorato bene, non solo per i tempi impiegati e per l'impegno profuso, ma anche per le conclusioni cui è pervenuta. Sotto questo profilo, sottolineo in modo particolare come la Commissione abbia evitato di sconvolgere l'impianto del testo originario approvato dal Senato.

Per quanto riguarda il ricorrente tema delle strutture, vorrei ribadire una posizione più volte richiamata. Il Governo, infatti, è impegnato al massimo in questo settore ed è disposto pienamente ad accogliere e valutare con attenzione qualsiasi suggerimento o critica che potranno pervenire dalla Commissione.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà immediatamente votato per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo ai sensi dell'articolo 90 del regolamento.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sul progetto di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno e proposte di legge Senatori Filetti ed altri, Filetti ed altri, Macis ed altri, Mancino ed altri, Onorato e Arfè: « Provvedimenti urgenti per il processo civile » (*Approvati, in un testo unificato, dal Senato*) (4638):

Presenti	25
Votanti	24
Astenuti	1
Maggioranza	13
Hanno votato sì	24
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Alagna Bargone Beebe Tarantelli Binetti Buffoni, Casini Carlo, Ciconte, Drago, Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Gargani, Gorgoni, Guidetti Serra, Mastrantuono, Nicotra, Orlandi, Pedrazzi Cipolla, Piccirillo, Recchia, Reina, Sapienza, Scarlato, Sinatra e Vairo.

Si è astenuto:

Maceratini.

Seguito della discussione del disegno e della proposta di legge senatore Filetti: Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari (Approvati, in un testo unificato, dal Senato) (3641).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno e della proposta di legge di iniziativa del senatore Filetti: « Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari », già approvati, in un testo unificato, dal Senato, nella seduta antimeridiana dell'8 febbraio 1989.

Passiamo all'esame degli articoli.

Avverto che, poiché tutti gli emendamenti presentati richiedono il parere della Commissione affari costituzionali, saranno posti in votazione in linea di principio.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1

(Emissione di assegno senza autorizzazione).

1. Chiunque emette un assegno bancario senza aver avuto l'autorizzazione del trattario o quando l'autorizzazione è stata revocata è punito con la reclusione da tre a sei mesi.

2. La pena è della reclusione da quattro mesi ad un anno se l'assegno è di importo superiore a venti milioni di lire.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1

(Emissione di assegno senza autorizzazione).

1. Chiunque emette un assegno bancario senza l'autorizzazione del trattario è punito con la reclusione da tre mesi a un anno.

1.1.

Il Relatore.

GIOVANNI SILVESTRO COCO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 1.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2

(Emissione di assegno senza provvista).

1. È punito con la multa da lire trecentomila a cinque milioni o con la reclusione fino a sei mesi chiunque, fuori dei casi pristi dall'articolo 1, emette un assegno bancario che, presentano in tempo

utile, non viene pagato in tutto o in parte per difetto di provvista.

2. La pena è della reclusione da tre a otto mesi se l'assegno o la parte di esso non coperta da provvista è di importo superiore a venti milioni di lire.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2

(Assegno non pagato).

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 1, chiunque emette un assegno bancario che, presentato in tempo utile, non viene pagato in tutto o in parte, entro sessanta giorni dal pretesto, è punito con la multa da lire trecentomila a lire cinque milioni o con la reclusione fino a otto mesi.

2.2.

Biondi, Alessi, Vesce.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2

(Emissione di assegno senza provvista).

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 1, chiunque emette un assegno bancario che, presentato in tempo utile, non viene pagato in tutto o in parte per difetto di provvista, è punito con la multa da lire trecentomila a lire cinque milioni o con la reclusione fino a otto mesi.

2.1.

Il Relatore.

Poiché i presentatori dell'emendamento 2.2 non sono presenti, si intende che vi abbiano rinunciato.

GIOVANNI SILVESTRO COCO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.1 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 2.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3
(Clausola penale).

1. Nei casi previsti dall'articolo 2 il mancato pagamento, anche solo parziale, dell'assegno bancario, presentato in tempo utile, obbliga l'emittente a corrispondere al prenditore o al giratario che agisce nei suoi confronti per il pagamento del titolo, una penale pari al quindici per cento della somma dovuta e non pagata.

2. L'assegno bancario ha gli effetti di titolo esecutivo anche per la somma rappresentante la penale.

È stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 3, al comma 1, sostituire le parole: quindici per cento con le seguenti: dieci per cento.

3.1.

Il Relatore.

GIOVANNI SILVESTRO COCO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere favorevole su tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 3.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 4
(Competenza per territorio).

1. Per i reati previsti dagli articoli 1 e 2 è competente per territorio il giudice del luogo di pagamento.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5
(Pene accessorie).

1. La condanna per i delitti previsti dagli articoli 1 e 2 importa il divieto di emettere assegni bancari o postali per un periodo da uno a due anni.

2. Nei casi previsti dall'articolo 1 e dal comma 2 dell'articolo 2 la condanna importa anche la pubblicazione della sentenza.

3. Il divieto di emettere assegni disposto con decreto di condanna o con sentenza è provvisoriamente esecutivo. Il giudice dell'opposizione o dell'appello, su istanza dell'imputato, quando sussistano gravi motivi può, in qualunque momento, disporre la sospensione dell'esecuzione.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

ART. 5
(Pene accessorie).

1. La condanna per i delitti previsti dagli articoli 1 e 2 importa il divieto di emettere assegni bancari e postali per un periodo da uno a due anni.

2. Nei casi previsti dall'articolo 1 e in quelli previsti dall'articolo 2, qualora venga inflitta la pena detentiva, la condanna importa anche la pubblicazione della sentenza.

5.1.

Il Relatore.

È stato altresì presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. Il primo comma dell'articolo 124 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e

successive modificazioni ed integrazioni, e sostituito dal seguente: « All'atto del rilascio di moduli di assegno bancario o postale il dipendente responsabile fa sottoscrivere al richiedente una dichiarazione dalla quale risulta che lo stesso non è interdetto dall'emissione di assegni bancari e postali o, comunque, non ha riportato, nel semestre precedente, sentenza penale di condanna non definitiva o decreto penale di condanna anche non esecutivo per i reati di emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista ».

2. Il secondo comma dell'articolo 125 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

« Il dipendente che consegna moduli di assegno bancario o postale a chi abbia dichiarato di essere stato interdetto dall'emissione di assegni bancari e postali o di aver riportato, nel semestre precedente, sentenza penale di condanna non definitiva o decreto penale di condanna anche non esecutivo per i reati di emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a due anni ».

5. 01.

Il Relatore.

GIOVANNI SILVESTRO COCO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo esprime parere favorevole sia sull'emendamento 5.1 sia sull'articolo aggiuntivo 5.01.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 5.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'articolo aggiuntivo 5.01, accettato dal Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6

(Violazione del divieto di emissione).

1. Chiunque trasgredisce al divieto di cui all'articolo 5 è punito, per il solo fatto dell'emissione dell'assegno, ai sensi dell'articolo 389 del codice penale.

2. Si applicano la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da lire trecentomila a tre milioni a chi, violando il divieto di emettere assegni bancari o postali, commette uno dei delitti previsti dagli articoli 1 e 2.

3. La condanna importa la pubblicazione della sentenza e il divieto, provvisoriamente esecutivo, di emettere assegni bancari e postali per la durata di due anni. Si applica il comma 3 dell'articolo 5.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

ART. 6

(Violazione del divieto di emissione).

1. Chiunque trasgredisce al divieto di cui all'articolo 5 è punito, per il solo fatto dell'emissione dell'assegno, ai sensi dell'articolo 389 del codice penale.

2. Si applicano la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da lire trecentomila a tre milioni a chi, violando il divieto di emettere assegni bancari e postali, commette uno dei delitti previsti dagli articoli 1 e 2.

3. La condanna importa la pubblicazione della sentenza e il divieto di emettere assegni bancari e postali per la durata di due anni.

6.1.

Il Relatore.

GIOVANNI SILVESTRO COCO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo esprime parere favorevole su tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 6.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7

(Condizione di procedibilità
o di prosequibilità).

1. Nei casi previsti dall'articolo 2, l'azione penale non può essere iniziata, o se iniziata non può essere proseguita, se non siano decorsi sessanta giorni dal protesto o dalla constatazione equivalente e sempre che entro detto termine non sia stato effettuato il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale, delle spese per il protesto o per la constatazione equivalente e di quelle per gli avvisi dati. Qualora il portatore del titolo non sia reperibile o non riceva o rifiuti il pagamento, questo può essere effettuato presso la banca trattaria entro lo stesso termine mediante versamento su libretto di deposito a risparmio vincolato al portatore del titolo.

2. La prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita dal debitore mediante quietanza del creditore con firma autenticata ovvero mediante verbale di offerta reale e di deposito delle somme dovute effettuati nelle forme e con il rispetto dei requisiti di validità stabiliti dal codice civile e dalle relative disposizioni di cui attuazione, ovvero, nell'ipotesi di cui all'ultimo periodo del comma 1, mediante certificazione della banca dell'avvenuto versamento delle somme su libretto di deposito a risparmio.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

ART. 7

(Condizione di procedibilità).

1. Nei casi previsti dall'articolo 2, l'azione penale non può essere iniziata o proseguita se non siano decorsi sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo e sempre che entro i medesimi sessanta giorni non sia stato effettuato dall'emittente il pagamento dell'assegno, degli interessi, della

penale e delle spese per il protesto o per la constatazione equivalente. Il pagamento può essere effettuato nelle mani del portatore del titolo o presso lo stabilimento trattario mediante deposito vincolato al portatore del titolo ovvero presso il pubblico ufficiale che ha levato il protesto o effettuato la constatazione equivalente.

2. Nei casi previsti dall'articolo 2, la denuncia di reato è presentata o trasmessa dal pubblico ufficiale che deve levare il protesto o effettuare la constatazione equivalente, se non è stato effettuato il pagamento di cui al comma 1, decorso il termine di sessanta giorni ivi previsto.

3. Agli effetti dei commi 1 e 2 la prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita dall'emittente al pubblico ufficiale tenuto alla denuncia di reato mediante quietanza del portatore con firma autenticata ovvero, in caso di pagamento a mezzo deposito vincolato, mediante attestazione dell'azienda di credito comprovante il versamento dell'importo dovuto.

7. 1.

Il Relatore.

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

ART. 7

(Del mancato pagamento e dell'inizio dell'azione penale).

1. Nei casi previsti dall'articolo 2, l'azione penale ha inizio trascorsi sessanta giorni dal protesto, ove non sia stato effettuato il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle spese di protesto.

2. La prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita con l'esibizione dell'assegno allegato all'originale dell'atto di protesto, o a mezzo deposito vincolato al portatore mediante ricevuta della banca trattata comprovante il versamento dell'importo dovuto.

3. Il pubblico ufficiale, che ha levato il protesto, trasmetterà denuncia di reato alla Autorità Giudiziaria solo per gli assegni per i quali non risulti essere stato effettuato il pagamento, nei termini di cui

al comma 1, corredando le denunce con la copia conforme dei relativi atti di protesto.

7. 2.

Biondi, Alessi, Vesce.

GIOVANNI SILVESTRO COCO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 7. 1 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 7.1 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 7 accettato dal Governo.

(È approvato).

Risulta sospesa pertanto, la votazione dell'emendamento Biondi ed altri 7.2.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8

(Revoca dell'autorizzazione).

1. Quando per un assegno non pagato, in tutto o in parte, per difetto di provvista viene effettuato il protesto o la constatazione equivalente, la banca trattaria deve revocare al traente ogni autorizzazione ad emettere assegni ed invitarlo a restituire i moduli di assegni in suo possesso. Ove si tratti di conto corrente intestato il più persone la revoca deve riguardare tutti i cointestatari del conto.

2. La revoca è comunicata al traente ed ai cointestari a mezzo di lettera raccomandata e produce effetto nei loro confronti dal momento della ricezione. Fino a che non è pervenuto l'avviso di ricevimento il pagamento di assegni nei limiti della provvista non produce gli effetti di una nuova autorizzazione ai sensi dell'articolo 9, comma 1.

3. Se la lettera o il telegramma non è spedito entro il ventesimo giorno successivo al protesto o alla constatazione equivalente, il trattario è obbligato a pagare gli assegni emessi dopo tale giorno e fino al

giorno successivo alla spedizione, anche se manca o è insufficiente la provvista.

4. Una nuova autorizzazione non può essere data prima che sia trascorso il termine di tre mesi dalla ricezione della comunicazione di revoca. Il termine è di sei mesi se l'importo non pagato, portato da uno o più assegni emessi prima della ricezione della comunicazione di revoca, era complessivamente superiore a lire venti milioni.

5. Se viene data una nuova autorizzazione prima del termine stabilito dal comma 4 il trattario è obbligato a pagare gli assegni successivamente emessi, anche quando manca o è insufficiente la provvista, fino alla scadenza del termine.

6. La responsabilità del trattario nei casi previsti dai commi 3 e 5 è limitata a lire dieci milioni per ogni assegno.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 8, comma 1, sopprimere il secondo periodo.

8.1.

Il Relatore.

All'articolo 8, sostituire il comma 2 con il seguente:

2: La revoca è comunicata al traente a mezzo di lettera raccomandata o telegramma con avviso di ricevimento e produce effetto nei suoi confronti dal momento della ricezione. Nei dieci giorni successivi alla data di spedizione della dichiarazione di revoca, il pagamento di assegni nei limiti della provvista non produce gli effetti di una nuova autorizzazione ai sensi dell'articolo 9, comma 1.

8. 2.

Il Relatore.

GIOVANNI SILVESTRO COCO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 8.1 e 8.2 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 8.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 8.2 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 9

(Pagamento dopo la regola).

1. Il pagamento da parte del trattario di un assegno emesso dopo la ricezione della comunicazione di revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni, decorsi i termini di cui al comma 4 dell'articolo 8, produce tutti gli effetti di una nuova autorizzazione.

2. È vietato in ogni caso il pagamento da parte del trattario degli assegni emessi prima della scadenza del termine stabilito dal comma 4 dell'articolo 8; il pagamento effettuato in violazione del divieto produce gli effetti previsti dal comma 5 dello stesso articolo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10

(Disposizioni transitorie).

1. Non si procede per i reati relativi ai fatti previsti dall'articolo 2, commessi prima della data di entrata in vigore della presente legge, se l'imputato effettua, entro novanta giorni dalla data suddetta, il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale, delle spese per il protesto o per la constatazione equivalente e di quelle per gli avvisi dati ovvero se deposita il suddetto importo nel modo indicato nel secondo periodo del comma 1 dell'articolo 7. La

prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita ai sensi del comma 2 dell'articolo 7.

2. I procedimenti penali relativi ai reati indicati nel comma 1 sono sospesi per il periodo di novanta giorni decorrente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 10 con il seguente.:

ART. 10

(Disposizioni transitorie).

1. Non si procede per i reati relativi ai fatti previsti dall'articolo 2, commessi prima della data di entrata in vigore della presente legge, se l'imputato effettua, entro novanta giorni dalla data suddetta, il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle spese per il protesto o per la constatazione equivalente, nei modi indicati nel secondo periodo del comma 1 dell'articolo 7. La prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita in sede penale mediante quietanza del portatore con firma autenticata, o attestazione del pubblico ufficiale che ha ricevuto il pagamento, ovvero attestazione dell'azienda di credito comprovante l'effettuazione del deposito vincolato.

2. I procedimenti penali relativi ai reati indicati nel comma 1 sono sospesi per il periodo di novanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

10.1.

Il Relatore.

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

ART. 10

(Disposizioni transitorie).

1. Non si procede per i reati relativi ai fatti previsti dall'articolo 2, commessi prima della data di entrata in vigore della presente legge, se l'imputato effettua, entro

novanta giorni dalla data suddetta, il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale, delle spese per il protesto, ovvero se deposita il suddetto importo nel modo indicato nel secondo comma dell'articolo 7 e dia prova dell'avvenuto pagamento come ivi previsto.

2. I procedimenti penali relativi ai reati indicati nel comma 1 sono sospesi per il periodo di novanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

10.2.

Biondi, Alessi, Vesce.

GIOVANNI SILVESTRO COCO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 10.1 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 10.1 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 10, accettato dal Governo.

(È approvato).

Risulta sospesa, pertanto, la votazione dell'emendamento Biondi ed altri 10.2.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11

(Disposizioni abrogate).

1. Sono abrogati gli articoli 116 e 116bis delle disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto del Banco di Sicilia, approvate con regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e successive modificazioni ed integrazioni.

È stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

e il secondo comma dell'articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

11.1.

Il Relatore.

GIOVANNI SILVESTRO COCO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 11.1 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 11.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Gli emendamenti approvati saranno trasmessi alla I Commissione affari costituzionali affinché ne valuti le conseguenze sul piano della costituzionalità.

Il seguito della discussione della proposta di legge è pertanto rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Dirigenza delle procure della Repubblica presso le preture circondariali (4441).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Dirigenza delle procure della Repubblica presso le preture circondariali ».

L'onorevole Vairo ha facoltà di svolgere la relazione.

GAETANO VAIRO, *Relatore*. Il disegno di legge in esame può essere considerato un completamento della disposizione contenuta nel comma 3 dell'articolo 1 della legge 24 novembre 1989, n. 380, in base alla quale si stabiliva che la titolarità delle preture circondariali di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia fosse conferita a magistrati con funzione di cassazione. La disposizione richiamata prevedeva, altresì, che i magistrati i quali al momento dell'emanazione del provvedimento fossero già titolari degli uffici, conservassero tale *status* con la qualifica loro spettante in quella particolare fase. Il provvedimento stabiliva, infine, che il passaggio al ruolo organico dei magistrati di cassazione sarebbe avvenuto contempora-

neamente all'entrata in vigore della legge e, nel caso in cui la qualifica non spettasse ancora ai magistrati interessati, nel momento in cui questi ultimi avessero acquisito tale qualifica.

I motivi sottostanti alla *ratio* in questa norma sono ravvisabili in tre componenti. Innanzitutto, va considerata la necessità di attribuire maggiore autorevolezza ai titolari delle preture circondariali aventi sede nelle città prima indicate; in secondo luogo, vanno valutati l'accrescimento dei compiti assegnati ai magistrati addetti alle preture, ai sensi della legge n. 30 del 1989 e, infine, il rilevante numero di magistrati alcuni dei quali, con varia qualifica, facevano parte del medesimo ufficio.

Signor presidente, onorevoli colleghi, l'unico aspetto negativo della legge n. 380 consiste proprio nella lacuna determinatasi nella legislazione nel momento in cui non ci si preoccupò di estendere la disciplina contenuta nel comma 3 dell'articolo 1 anche ai titolari delle procure presso le preture circondariali. Con il nuovo codice di procedura penale infatti la figura del pretore, che cumulava funzioni sia referenti sia giudicanti, è stata scissa in due diverse figure corrispondenti alle due differenti funzioni. Ne consegue, perciò, la necessità di assegnare un identico *status* a magistrati che esplicano, sia pure in diversi ruoli, funzioni di pari dignità e rilevanza. Si tratta di colmare una lacuna in relazione alla quale il ministro Vassalli, durante un dibattito al Senato, ebbe modo di esporre i motivi che inducevano alla presentazione di un disegno di legge. Occorre inoltre tener conto che le stesse considerazioni svolte in occasione dell'assegnazione delle funzioni superiori ai titolari delle preture circondariali sono riproponibili anche per quanto riguarda i procuratori presso le stesse preture. Mi riferisco al numero, sia pure minore ma certamente consistente, dei magistrati e del personale utilizzato soprattutto relativamente allo sdoppiamento tra il luogo in cui sono svolte le indagini preliminari

(sede circondariale) e quelle in cui viene celebrato il dibattimento (sede periferica).

Infine, occorre considerare che è necessario attuare un impegno assunto dal Governo in seguito ad ordini del giorno approvati dalla Camera nella seduta del 22 novembre 1989, e recepiti dal ministro di grazia e giustizia. Sottolineo che le innovazioni non comportano alcuna spesa, sia perché non alterano l'organico sia perché la retribuzione del magistrato è agganciata alla sua qualifica, sulla quale il provvedimento non ha incidenza.

Per i motivi esposti, raccomando la sollecita approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

ART. 1

1. Gli uffici direttivi di procuratore della Repubblica presso le preture circondariali di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia sono conferiti a magistrati con funzioni di cassazione. I magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno la titolarità dei predetti uffici, la conservano con la qualifica loro spettante; il passaggio al ruolo organico dei magistrati di cassazione avverrà alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, se non sia stata ancora conseguita la corrispondente qualifica, dalla data del conseguimento.

2. La tabella B allegata alla legge 22 dicembre 1973, n. 884, già sostituita dalla tabella B allegata al decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1989, n. 261, nonché dal decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

Al disegno di legge è allegata la seguente tabella:

TABELLA B	
RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA	
Primo presidente	1
Procuratore generale presso la Corte di cassazione, presidente aggiunto alla Corte di cassazione, presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	3
Presidenti di sezione della Corte di cassazione ed equiparati	108
Consiglieri della Corte di cassazione ed equiparati	579
Magistrati di Corte di appello, magistrati di tribunale ed equiparati .	7.368
Uditori giudiziari	350
Totale ...	8.409

È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo unico con il seguente:

ART. 1.

1. Gli uffici direttivi di presidente dei tribunali di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia sono conferiti a magistrati di cassazione con funzioni direttive superiori equiparati ai presidenti di sezione di cassazione.

2. Gli uffici direttivi di procuratore della Repubblica presso le preture circondariali delle suddette città sono conferiti a magistrati con funzioni di cassazione.

3. I magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno la titolarità dei predetti uffici, la conservano con la qualifica loro spettante, il passaggio al ruolo organico dei magistrati di cassazione o con funzioni direttive di cassazione avverrà alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, se non sia stata ancora conseguita la corrispondente qualifica, dalla data del conseguimento.

4. La tabella B allegata alla legge 22 dicembre, 1973, n. 884, già sostituita dalla tabella B allegata al decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, convertito con modificazioni dalla legge 25 luglio 1989, n. 261, nonché dal decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

1.1.

Mastrantuono.

È stato altresì presentato il seguente emendamento riferito alla tabella allegata al disegno di legge:

Sostituire la Tabella B con la seguente:

TABELLA B	
RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA	
Primo presidente	1
Procuratore generale presso la Corte di cassazione, presidente aggiunto alla Corte di cassazione, presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	3
Presidenti di sezione della Corte di cassazione ed equiparati	120
Consiglieri della Corte di cassazione ed equiparati	555
Magistrati di Corte di appello, magistrati di tribunale ed equiparati .	7.360
Uditori giudiziari	350
Totale ...	8.389

Tab. B 1.

Mastrantuono.

GAETANO VAIRO, *Relatore*. Mi dichiaro contrario all'emendamento 1.1, in quanto altera significativamente lo spirito del disegno di legge.

GIOVANNI SILVESTRO COCO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Per i motivi esposti dal relatore, invito

l'onorevole Mastrantuono a ritirare i suoi emendamenti.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Accolgo la richiesta del rappresentante del Governo e ritiro gli emendamenti da me presentati.

PRESIDENTE. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà votato direttamente per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo approvato, ai sensi dell'articolo 90 del regolamento.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Dirigenza delle procure della Repubblica presso le preture circondariali » (4441):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Hanno votato sì	24
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Alagna, Bargone, Beebe Tarantelli, Binetti, Buffoni, Casini Carlo, Cicone, Drago, Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Gargani, Gorgoni, Guidetti Serra, Mastrantuono, Nicotra, Orlandi, Pedrazzi Cipolla, Piccirillo, Recchia, Reina, Sapienza, Scarlato, Sinatra e Vairo.

Discussione del disegno di legge: Modifica alle disposizioni relative alla Commissione centrale per la formazione del ruolo dei revisori ufficiali dei conti (3971).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica alle disposizioni relative alla Commissione centrale per la formazione del ruolo dei revisori ufficiali dei conti ».

L'onorevole Gorgoni ha facoltà di svolgere la relazione.

GAETANO GORGONI, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, nel ricordare che, nel corso della seduta in sede referente del 19 giugno 1990, la Commissione aveva deliberato di avviare le procedure per la richiesta di trasferimento in sede legislativa, mi rimetto alla relazione svolta in quella sede e preannuncio la presentazione di una serie di emendamenti volti a migliorare il funzionamento della Commissione centrale per la formazione del ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo unico:

ART. 1.

1. L'articolo 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1934, n. 1548, convertito, con modificazioni dalla legge 3 aprile 1937, n. 517, è costituito dal seguente:

« ART. 11. — 1. È istituito presso il Ministero di grazia e giustizia un ruolo aperto dei revisori ufficiali dei conti.

2. Una copia aggiornata di tale ruolo è conservata presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. La nomina a revisore è disposta con decreto del Ministro Guardasigilli, su proposta di una Commissione centrale composta:

a) da un presidente, nominato dal Ministro di grazia e giustizia;

b) dal direttore generale degli affari civili presso il Ministero di grazia e giustizia o da un suo delegato;

c) da un funzionario del Ministero del tesoro;

d) da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

e) da un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

f) da un funzionario della Banca d'Italia;

g) da un rappresentante dell'Associazione fra le società italiane per azioni;

h) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri;

i) da un componente designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale in rappresentanza dell'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa delle professioni economico-amministrative.

4. I componenti di cui alle lettere da c) ad h) del comma 3 sono designati, rispettivamente, dai Ministri competenti, dal Governatore della Banca d'Italia, dal presidente dell'Associazione tra le società italiane per azioni, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e sono preferibilmente scelti tra funzionari muniti della laurea in scienza economiche e commerciali.

5. Devono essere anche nominati sette componenti supplenti che abbiano i medesimi requisiti stabiliti per quelli effettivi indicati alle lettere da c) ad i) del comma 3.

6. I componenti supplenti intervengono nella Commissione in sostituzione di qualsiasi componente effettivo.

7. La Commissione è regolarmente costituita con la presenza di almeno cinque membri.

8. La Commissione dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere confermati ».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al terzo capoverso, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: il quale la presiede in caso di assenza o impedimento del presidente.

1.1.

Il Relatore.

Al terzo capoverso, sostituire la lettera i), con la seguente:

i) da un componente designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle professioni economico-amministrative.

1.2.

Il Relatore.

Sostituire il quinto capoverso con il seguente:

5. per ciascuno dei componenti di cui alle lettere c), d), e), f), g), h) ed i) del comma 3 è altresì designato un supplente in possesso dei medesimi requisiti stabiliti per i membri effettivi.

1.3.

Il Relatore.

Sostituire il sesto capoverso con il seguente:

6. I componenti supplenti partecipano alle riunioni della Commissione in caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi che sono rispettivamente chiamati a sostituire. Subentrano altresì a questi ultimi nel caso di cassazione dall'incarico.

1.4.

Il Relatore.

Al sesto capoverso, sostituire le parole:

in sostituzione di qualsiasi componente effettivo con le seguenti: del componente effettivo, per la cui supplenza è stato nominato.

1.6.

Sinatra.

All'ottavo capoverso, sostituire le parole:

cinque anni con le seguenti: tre anni.

1.5.

Il Relatore.

GAETANO GORGONI, *Relatore*. Signor presidente, vorrei innanzitutto richiamare l'attenzione della Commissione sull'emendamento 1.1 al quale, personalmente, annetto una particolare rilevanza. Infatti, nonostante il disegno di legge in discussione preveda che il ministro di grazia e giustizia designi il presidente della Commissione centrale, non chiarisce chi debba sostituire quest'ultimo in caso di assenza o di impedimento. Pertanto, dal momento che al punto *b*) dell'articolo unico si fa riferimento al direttore generale degli affari civili presso il ministero di grazia e giustizia, ho ritenuto opportuno proporre un'integrazione volta a prevedere che quest'ultimo presieda la Commissione in caso di assenza o di impedimento del presidente.

Inoltre, con l'emendamento 1.2 si propone di sostituire la lettera *i*) dell'articolo unico, prevedendo che della Commissione centrale faccia parte un componente designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle professioni economico-amministrative.

L'emendamento 1.3 ha lo scopo di evitare la situazione che si verificherebbe se si attuasse la previsione del comma 5 nella formulazione attuale; infatti, tale norma non specifica che i componenti supplenti debbano singolarmente possedere i medesimi requisiti stabiliti per i componenti effettivi. Tale emendamento, tra l'altro, è collegato a quello successivo, contrassegnato dal n. 1.4, in base al quale si prevede che i componenti supplenti partecipino alle riunioni della Commissione centrale in assenza dei componenti effettivi che sono rispettivamente chiamati a sostituire, subentrando altresì a questi ultimi nel caso di cessazione dall'incarico. Ciò per evitare che un supplente qualsiasi, anche proveniente da altre amministrazioni, possa sostituire un componente espresso dall'amministrazione specifica.

Infine, con l'emendamento 1.5, si propone di fissare la durata in carica della Commissione centrale in cinque anni anziché in tre. Ritengo, infatti, che tale previsione temporale possa risultare più congrua rispetto a quella originariamente formulata.

GIOVANNI SILVESTRO COCO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere favorevole su tutte le proposte emendative del relatore, tranne che sugli emendamenti 1.2 e 1.5.

In particolare, pur rendendomi conto delle esigenze che hanno ispirato la presentazione dell'emendamento 1.2 (esigenze che, tra l'altro, condivido), non posso fare a meno di osservare che la formulazione proposta potrebbe dar luogo a controversie interminabili, dal momento che quanto maggiore sarà il numero di organizzazioni sindacali chiamate ad accordarsi per la nomina di un componente della Commissione centrale, tanto più consistente risulterà la possibilità dell'insorgenza di problemi. Pertanto, al fine di evitare possibili contenziosi, invito il relatore a ritirare l'emendamento 1.2.

Quanto all'emendamento 1.5, ritengo sia più opportuno conservare la previsione originaria di cinque anni, ove si consideri che una delle remore peggiori della Commissione centrale è rappresentata dalla difficoltà di poterla costituire. Pertanto, anche se mi rendo conto dell'esigenza di favorire una rotazione in questo ambito, ritengo che la previsione della durata di cinque anni sia da preferire rispetto a quella indicata dal relatore, soprattutto — ripeto — alla luce delle difficoltà che si incontrano nell'espletamento delle procedure di costituzione della Commissione. Per tali ragioni, invito il relatore a ritirare l'emendamento 5.1.

ALBERTO SINATRA. A nome del gruppo comunista, preannuncio il voto favorevole sul disegno di legge in discussione. L'unica modifica che riteniamo opportuno inserire — in questo senso abbiamo presentato uno specifico emendamento — riguarda la previsione contenuta nel sesto capoverso del-

l'articolo unico. In particolare, proponiamo che l'originaria formulazione, in base alla quale « I componenti supplenti intervengono nella Commissione in sostituzione di qualsiasi componente effettivo », venga modificata nel senso di prevedere che i componenti supplenti intervengano nella Commissione in sostituzione del componente effettivo, per la cui supplenza siano stati nominati. Sotto questo profilo sottolineiamo un'esigenza che ci porta a condividere la posizione espressa dal relatore.

Non concordiamo, invece, sulla proposta di ridurre a tre anni il periodo di durata in carica della Commissione centrale, anche in considerazione del fatto che per quasi tutti gli enti e le amministrazioni è prevista una permanenza in carica di cinque anni.

GAETANO GORGONI, *Relatore*. Accettando l'invito del Governo, dichiaro di ritirare gli emendamenti 1.2 e 1.5.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 1.3 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 1.4 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Risulta, pertanto, assorbito l'emendamento Sinatra 1.6.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà immediatamente votato per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo, di sensi dell'articolo 90 del regolamento.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico i risultati della votazione:

Disegno di legge: « Modifica alle disposizioni relative alla Commissione centrale per la formazione del ruolo dei revisori ufficiali dei conti » (3971):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Hanno votato sì	24
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Alagna, Bargone, Beebe Tarantelli, Binetti, Buffoni, Casini Carlo, Ciconte, Drago, Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Gargani, Gorgoni, Guidetti Serra, Mastrantuono, Nicotra, Orlandi, Pedrazzi Cipolla, Piccirillo, Recchia, Reina, Sapienza, Scarlato, Sinatra e Vairo.

La seduta termina alle 17,45.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 29 novembre 1990.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO